

# ARCHIVIO STORICO E GIURIDICO SARDO DI SASSARI

Carlo Attanasio, Dario Farace,  
Fulvio Gigliotti, Alessandro Hirata,  
Sabrina Lo Iacono, Anna Sammassimo,  
Livia Ventura, Patrizio Cataldo,  
Arturo Maniaci

XXIV

2019-1

INSCHIBBOLETH

Gennaio - Giugno



# ARCHIVIO STORICO E GIURIDICO SARDO DI SASSARI

## ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO E CONTEMPORANEO

### *Direttore scientifico*

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

### *Vice Direttore scientifico*

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

### *Comitato di direzione*

Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Christoph SCHMID (Università di Brema); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona)

### *Comitato di redazione*

Dario FARACE (Università di Roma "Tor Vergata"); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo "USP"); Lorenzo GAGLIARDI (Università statale di Milano); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Arturo MANIACI (Università statale di Milano); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari); Luigi NONNE (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

### *Comitato dei revisori*

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Ilaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Maria Luisa CHIARELLA (Università di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università “La Tuscia” di Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università di Catanzaro); Claudia IRTI (Università di Venezia Ca’ Foscari); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHEK (Università di München LMU); Roberto PUCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università di Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Trento); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università di Venezia Ca’ Foscari); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”)

### *Segreteria di redazione*

Carlo ATTANASIO; Roberta BENDINELLI; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Maria Teresa NURRA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Rivista on line open access. Indirizzo web: [www.archiviogiuridicosassarese.org](http://www.archiviogiuridicosassarese.org).  
Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

*Prima serie:* Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.  
*Seconda serie:* Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019. Periodicità: semestrale.

ISSN Print: 2240-4856

ISSN on line: 2240-4864

© 2020, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni - via G. Macchi, 94, 00133, Roma - Italia, email: [info@inschibbolethedizioni.com](mailto:info@inschibbolethedizioni.com). Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: [rivista@archiviogiuridicosassarese.org](mailto:rivista@archiviogiuridicosassarese.org). Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 1/2019, gennaio-giugno, pubblicato on line il 20 giugno 2020.





## INDICE

### *Saggi*

CARLO ATTANASIO, *Parità di trattamento e rapporti tra imprese* p. 11

DARIO FARACE, *La procreazione medicalmente assistita: spunti dalla dottrina sociale della Chiesa* p. 79

FULVIO GIGLIOTTI, *Inadempimento negoziale e danno non patrimoniale (a proposito di una recente proposta di intervento normativo)* p. 101

ALESSANDRO HIRATA, *Die datio in solutum in neubabylonischer Zeit* p. 115

SABRINA LO IACONO, *Il divorzio della liberta dal suo patrono eo invito* p. 127

ANNA SAMMASSIMO, *Brevi note sul principio di insostituibilità del consenso nella disciplina del matrimonio canonico* p. 149

LIVIA VENTURA, *Certified B-Corps and Benefit Corporations in the Italian Legal System* p. 169

### *Note a sentenza*

PATRIZIO CATALDO, *L'onere della prova nelle controversie sulla garanzia per vizi e le ricadute sulle compravendite immobiliari. Nota a Cass. S.U. 3 maggio 2019 n. 11748* p. 193

### *Recensioni*

ARTURO MANIACI, *L'incertezza del diritto* p. 211





*Saggi*



# Il divorzio della liberta dal suo patrono *eo invito*

Sabrina Lo Iacono

*Sommario:* 1. Premessa. – 2. Le fonti. – 3. Le distinte ipotesi interpretative cui le fonti hanno dato adito in letteratura. – 4. Il presunto dettato della *lex Iulia et Papia* al riguardo. – 5. Il possibile scioglimento del vincolo coniugale, nonostante la violazione del divieto. – 5.1. Indizi testuali. – 5.2. Altri argomenti.

## 1. Premessa

La fattispecie del divorzio della liberta dal proprio patrono<sup>1</sup> contro la di lui volontà costituisce un caso peculiare nell'ambito della disciplina divorzile del mondo romano<sup>2</sup>. Le fonti sul tema sono molteplici e le principali sono di seguito qui riportate.

<sup>1</sup> Quando in tale contesto si parla di “patrono”, ci si riferisce essenzialmente ai *ceteri ingenui*, ossia ai nati liberi di estrazione non senatoria, e ai liberti diventati a loro volta manomissori; gli uomini appartenenti all'ordine senatorio non potevano, infatti, secondo la legislazione augustea, sposare donne libertine. Nel mondo romano i matrimoni tra patroni e liberte non erano infrequenti. Oltre alle numerose testimonianze che si possono incontrare nel Digesto, ne sono riprova anche le molteplici epigrafi funerarie dedicate dal patrono alla propria liberta e moglie e viceversa, che frequentemente documentano unioni felici (anche se, trattandosi di commemorazioni funebri, difficilmente vi sarebbe potuta essere un'attestazione di senso opposto). Di seguito alcuni esempi significativi. *CIL* 13, 1902 è un'epigrafe funebre trovata a Lione e databile attorno al 201/250 d.C.: *D(is) M(anibus) / et quieti aeternae / Verinae Ingenuae / libertae quondam / et coniugi carissim(a)e / quae vix[s]it mecum annis / XXII m(ensibus) V d(iebus) III sine ulla / animi laesura C(aius) Verecu/ndinius Verinus veter(anus) / leg(ionis) XXII Pr(imigeniae) P(iae) F(idelis) coniux[s] / et patronus et Verecu/ndinae Verina / et Vera fili(a)e matris pi/entissimae et sibi vivi / ponendum curaverunt et sub ascia / dedicaverunt. CIL 6, 17951, trovata a Roma: *D(is) M(anibus) / Flaminia Felicula fecit / C(aio) Flaminio Trophimo / patrono idem coniugi / cum quo [vixit] ann(os) XVII / et sibi et li[ber]t(is) libertabusq(ue) / suis posterisque eorum / huic m(onumento) d(olus) m(alus) a(besto). CIL 6, 13491, trovata a Roma: *D(is) M(anibus) / Baebiae Polli / coniugi et lib(e)rt(a)e / Q(uintus) Albius Zoes / co(n)jux et patronus*. Sui numerosi epitaffi che commemorano un individuo come “patrono e marito” o che sono da costui dedicati alla propria liberta e moglie, si veda M.J. PERRY, *Gender, Manumission, and the Roman Freedwoman*, New York, 2014, pp. 118 ss., che ha individuato ottantadue iscrizioni in *CIL* 6 in tal senso (appendice C, 164 ss.).**

<sup>2</sup> Alcune epigrafi funerarie forniscono testimonianze di liberte che, invece, hanno divorziato dal patrono con il suo assenso. Di seguito tre esempi. *CIL* 3, 2096: *P. Fundanius Philologus /*

2. *Le fonti*

Testo fondamentale è D. 24.2.11.

D. 24.2.11 (*ULPIANUS libro III ad legem Iuliam et Papiam*): *Quod ait lex: “divortii faciendi potestas libertae, quae nupta est patrono, ne esto”, non infectum videtur effecisse divortium, quod iure civili dissolvere solet matrimonium. quare constare matrimonium dicere non possumus, cum sit separatum. denique scribit Iulianus de dote hanc actionem non habere. merito igitur, quamdiu patronus eius eam uxorem suam esse vult, cum nullo alio conubium ei est. nam quia intellexit legis lator facti libertae quasi diremptum matrimonium, detraxit ei cum alio conubium. quare cuicumque nupserit, pro non nupta habebitur. Iulianus quidem amplius putat*

*Augustal(is) t(itulum) f(ieri) i(ussit) sib(i) et / Fundaniae Egloge / libert(ae) ex uxori. / Zosimus et Felix libert(i) / et hered(es) faciund(um) cur(averunt)*. Trattasi dell'iscrizione di un monumento funebre realizzato per persone ancora viventi e ritrovato a Salonae. Da essa si evince che *P. Fundanius Philologus* volle la costruzione del monumento anche per la deposizione in quel luogo della sua *ex* moglie *Egloge*, liberta. Ci si troverebbe di fronte, dunque, alla testimonianza di un rapporto tra due *ex* coniugi rimasto molto amichevole. La notizia assume rilevanza in tale contesto perché, stante lo stesso gentilizio *Fundanius/a*, potrebbe trattarsi di un patrono e della sua liberta, dal primo manomessa e sposata. Tuttavia, è ammissibile anche un'altra interpretazione secondo cui gli *ex* coniugi sarebbero entrambi due liberti manomessi dallo stesso padrone; infatti, nonostante la condizione di liberto dell'*ex* marito non venga esplicitata, essa si può arguire dal suo *cognomen* greco *Philologus* e dal fatto che egli sia *Augustalis*, sacerdozio rivestito solitamente da liberti. *CIL* 14, 4663: *Pinnia L(ucii) l(iberta) / Procula fecit L(ucio) Pinnio Valenti / patrono isdem / coniugi suo et / L(ucio) Pinnio L(ucii) f(ilio) Vot(uria) tribu Forti / filio piissimo et / carissimo et sibi et / D(idio) Gessio Ianuario / coniugi*. L'iscrizione sepolcrale, proveniente da Ostia, è dedicata da una liberta, *Pinnia Procula*, al suo patrono *L. Pinnius Valens*, che presenta come “suo coniuge” (*patrono isdem / coniugi suo*) e a *Didius Gessius Ianuarius*, anch'egli definito “coniuge” (*coniugi*). Dal contenuto dell'epitaffio si può a ragione ipotizzare, dunque, che *Pinnia Procula*, dopo essersi sposata con il suo patrono, *L. Pinnius Valens*, dal quale aveva avuto un figlio, il *piissimus et carissimus L. Pinnius Fors*, successivamente aveva divorziato da costui contraendo nuove nozze con *Didius Gessius Ianuarius*. Pertanto, si tratterebbe di un divorzio non fatto *invito patrono*, ma con il suo consenso, come testimonierebbero sia il matrimonio con *Didius Gessius Ianuarius* sia il fatto che l'iscrizione funeraria sia stata voluta da *Pinnia Procula* anche per il suo patrono ed *ex* marito. Cfr. C. FAYER, *La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari. III. Concubinato, divorzio, adulterio*, Roma, 2005, pp. 133 s. *CIL* 6, 34890: [lato A] *D(is) M(anibus) / Ti(berius) Claudius / Primitibus / Claudia Blaste / co(niunx) / Claudia Secundina / f(ilia) be(ne) me(renti) fe(cerunt) / li(bertis) li(bertabus) po(sterisque) eo(rum)*. [lato B] *D(is) M(anibus) / Ti(berio) Claudio Primitivo / Claudia Blaste patro/no / et coniugi bene / merenti et Claudia / Secundina patri / fecerunt et A(ulo) Here/nnuleio / Epytunch/ano / coniugi Claudia / Blaste fecit suis liber/tis / libertabusque pos/terisque / eorum*. Si tratta di un'epigrafe funeraria ritrovata a Roma e databile tra il 51 e il 100 d.C. Assai interessante risulta il lato B (che può essere interpretato o come una versione corretta del lato A o come una sua successiva versione aggiornata), ove si legge che *Claudia Blaste* ha costruito il monumento funebre per *Tiberio Claudio Primitivo*, suo patrono e marito, e (più avanti) per *Aulus Herennuleius Epytunchanus*, suo marito. Sembrerebbe, pertanto, che la liberta, dopo essere stata sposata con il proprio patrono abbia successivamente contratto nuove nozze con un altro uomo. Non si può sapere con certezza se il precedente matrimonio si sia sciolto per morte del patrono o per intervenuto divorzio; se ciò fosse avvenuto per questa seconda causa, però, all'atto aveva di sicuro prestato il consenso il patrono.

*nec in concubinato eam alterius patroni esse posse. 1. Ait lex: "quamdiu patronus eam uxorem esse volet". et velle debet uxorem esse et patronus durare: si igitur aut patronus esse aut velle desierit, finita est legis auctoritas. 2. Illud rectissime placuit, qualiquali voluntate intellegi possit patronus animum habere desisse quasi in uxorem, finiri legis huius beneficium. proinde cum patronus rerum amotarum cum liberta, quae ab invito eo divorterat, vellet experiri, imperator noster cum divo patre suo rescripsit intellegi eum hoc ipso nolle nuptam sibi, qui eam actionem vel aliam importet, quae non solet nisi ex divortio oriri. quare si accusare eam adulterii coeperit vel alio crimine postulare, quod uxori nemo obicit, magis est, ut diremptum sit matrimonium: etenim meminisse oportet ideo adimi cum alio conubium, quia patronus sibi nuptam cupit. ubicumque igitur vel tenuis intellectus videri potest nolentis nuptam, dicendum est iam incipere libertae cum alio esse conubium. proinde si patronus sibi desponderit aliam vel destinaverit vel matrimonium alterius appetierit, credendus est nolle hanc nuptam: et si concubinam sibi adhibuerit, idem erit probandum.*

Il lungo frammento, contenuto nel titolo II – *De divortiis et repudiis* – del XXIV libro del Digesto, è tratto dal terzo libro del commento di Ulpiano alla *lex Iulia et Papia*<sup>3</sup>. Nel *principium*, il giurista riporta il dettato stesso della legge, che toglieva alla liberta sposata con il suo patrono la facoltà di divorziare da costui senza il suo consenso (*divortii faciendi potestas libertae, quae nupta est patrono, ne esto*). Nel prosiegua Ulpiano asserisce che, nel caso in cui la liberta avesse ugualmente divorziato, l'atto non si sarebbe potuto considerare come non avvenuto (*non infectum videtur effecisse divortium*), poiché il divorzio aveva l'effetto di sciogliere *iure civili* il matrimonio. Tuttavia, per

<sup>3</sup> Il frammento ulpiano è stato ritenuto da alcuni Autori fortemente rimaneggiato dai compilatori giustiniane e ciò giustificerebbe il suo senso attuale, che risulta confuso e incerto, dando adito – come si vedrà in seguito – a diverse interpretazioni e supposizioni. Cfr. S. SOLAZZI, *Studi sul divorzio. II. Il divorzio della liberta*, in *BIDR*, 34, 1925 (= *Scritti di diritto romano*, 3, Napoli, 1960), pp. 296 s., 296 nnt. 1 e 2. L'Autore ritiene interpolati sia il primo passaggio *quare... separatum* sia anche il secondo *quare... habebitur*; egli si sofferma soprattutto sull'inserzione del *quasi*, affermando che «se il matrimonio fosse stato "quasi" sciolto, il legislatore avrebbe potuto considerarlo come non sciolto, negando anche quel barlume d'efficacia che è rappresentato dal *quasi*. Ma soprattutto vale l'obiezione che un matrimonio o è sciolto o non è sciolto; uno stato intermedio non è concepibile»; cfr. nt. 17. Solazzi ritiene, poi, che le due alterazioni *quasi* e *quare constare matrimonium dicere non possumus, cum sit separatum* dovrebbero essere di diversi autori in quanto la seconda, che ritiene una glossa scolastica, nega recisamente la continuazione del matrimonio e afferma chiaramente che è sciolto, mentre la prima, che ipotizza giustiniana, indebolisce questa affermazione. ID., *La legge augustea sul divorzio della liberta e il diritto civile*, in *BIDR*, 51-52, 1948, p. 329. Cfr. anche E. VOLTERRA, *Sul divorzio della liberta*, in *Scritti giuridici. I. Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, pp. 501 s., che riprende e specifica quanto affermato da Solazzi relativamente alle interpolazioni. L'Autore, tuttavia, nel suo successivo scritto: *Sulla D. 23.2.45.6*, in *BIDR*, 75, 1972 (= *Scritti giuridici*, 2, Napoli, 1991), pp. 207, 214, giunge a sostenere la genuinità del passo, abbandonando la critica interpolazionistica che lo aveva «aspramente condannato attribuendolo a compilatori giustiniane, impedendo così che venisse usato per ricostruire la regolamentazione classica del matrimonio tra il patrono e la liberta». Cfr. altresì R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, Padova, 1996, p. 174, nt. 4.

tutto il tempo in cui il patrono avesse continuato a considerare la liberta come moglie, costei sarebbe stata priva del *conubium* (*quamdiu patronus eius eam uxorem suam esse vult, cum nullo alio conubium ei est*), cioè della capacità giuridica di contrarre nuove *iustae nuptiae*, sicché un successivo matrimonio si sarebbe ritenuto come non contratto (e, secondo l'opinione di Giuliano, la liberta non si sarebbe potuta nemmeno considerare in rapporto di concubinato con l'altro dei suoi patroni)<sup>4</sup>. Ulpiano poi riconferma che, una volta che la separazione abbia avuto luogo, non si possa dire che il matrimonio persista (*quare constare matrimonium dicere non possumus, cum sit separatum*). Successivamente, riportando l'opinione di Giuliano, secondo cui la liberta divorziata *invito patrono* non ha diritto a esercitare l'azione dotale, ribadisce che altresì non ha diritto a contrarre giuste nozze con nessun altro per tutto il tempo in cui il suo patrono vuole che resti sua moglie – se si fosse sposata, si sarebbe considerata come *pro non nupta* –, in quanto il matrimonio si è rotto per sua iniziativa.

Nel primo paragrafo, il giurista specifica il significato del disposto legislativo *quamdiu patronus eam uxorem esse volet*: affinché il divieto imposto dalla legge perduri, il patrono deve volere che la liberta continui a essere la propria consorte e deve perdurare nel patronato. Nel secondo paragrafo, precisando che, ove si possa desumere da un qualsivoglia atto di volontà (*qualiquali voluntate intellegi possit patronus animum habere desisse quasi in uxorem*) o da un pur tenue indizio (*ubicumque igitur vel tenuis intellectus videri potest nolentis nuptam*) che il patrono abbia cessato di considerare la donna come propria moglie, viene meno il beneficio a lui attribuito dalla *lex Iulia et Papia* e, pertanto, la liberta riacquista la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio *iustum*, Ulpiano esemplifica i casi in cui possa riconoscersi un tale mutamento: quando il patrono abbia voluto intraprendere contro la liberta un'azione che

<sup>4</sup> Nel suo commento alla *lex Iulia et Papia*, Ulpiano estende il divieto di matrimonio anche alla concubina che avesse abbandonato il patrono contro la sua volontà; ella, infatti, sarebbe stata priva di *conubium* con un altro uomo. D. 25.7.1 *pr.* (*ULPIANUS libro II ad legem Iuliam et Papiam*): *Quae in concubinato est, ab invito patrono poterit discedere et alteri se aut in matrimonium aut in concubinatum dare? ego quidem probo in concubina adimendum ei conubium, si patronum invitum deserat, quippe cum honestius sit patrono libertam concubinam quam matrem familias habere*. Il giurista, però, non risolve il quesito se la donna potesse iniziare un rapporto di concubinato con un uomo diverso dal patrono. Cfr. C. CASTELLO, *In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano*, Milano, 1940, pp. 81 ss.; R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, Padova, 2000, pp. 173 ss.; F. LAMBERTI, *Convivenze e unioni di fatto nell'esperienza romana: l'esempio del concubinato*, in *Unioni di fatto. Dal diritto romano ai diritti attuali. Atti dell'incontro italo-tedesco. Imperia, 27-28 novembre 2015*, a cura di G. VIARENGO, Torino, 2016, p. 15. I giuristi pongono una particolare attenzione al rapporto di concubinato fra patrono e liberta, che nelle fonti è considerata *ac si nupta* (così in D. 38.1.46) e alla quale era riconosciuta una certa *dignitas* e l'appellativo di matrona. Si vedano R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., pp. 133 s.; C. FAYER, *La familia romana. III*, cit., pp. 22 ss.; S.A. CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali a Roma*, in AA.VV., *Le relazioni affettive non matrimoniali*, a cura di F. ROMEO, Torino, 2014, p. 169, nt. 126; F. LAMBERTI, *Convivenze e unioni di fatto*, cit., pp. 1-26.

si è soliti esperire in seguito a un divorzio, come l'azione per la sottrazione dei beni; quando il patrono abbia preso l'iniziativa di accusarla di adulterio oppure di un altro crimine che nessuno contesta alla propria sposa; quando il patrono abbia promesso di sposare un'altra o abbia anche solo manifestato un desiderio in tal senso o abbia designato come sua sposa un'altra donna o abbia intrapreso un rapporto con una concubina.

La fattispecie del divorzio della liberta dal patrono *eo invito*<sup>5</sup> è attestata da Ulpiano non solo nel frammento sopra riportato, ma anche in D. 23.2.45 *pr.*, sempre tratto dal terzo libro del suo commento alla *lex Iulia et Papia: In eo iure, quod dicit invito patrono libertam, quae si nupta est, alii nubere non posse...* Anche da queste parole si deduce che la liberta, senza il consenso al divorzio del patrono con cui era sposata, non possa maritarsi con altri.

Ulteriori testi trattano della fattispecie *de qua*, ora riferendo il divieto di divorzio, ora il divieto di seconde nozze. Così, per esempio:

D. 38.11.1.1 (ULPIANUS libro XLVII ad edictum): *Ut autem haec bonorum possessio locum habeat, uxorem esse oportet mortis tempore. sed si divortium quidem secutum sit, verumtamen iure durat matrimonium, haec successio locum non habet. hoc autem in huiusmodi speciebus procedit. liberta ab invito patrono divortit: lex Iulia de maritandis ordinibus retinet istam in matrimonio, dum eam prohiberet alii nubere invito patrono. item Iulia de adulteriis, nisi certo modo divortium factum sit, pro infecto habet.*

Nel passo Ulpiano tratta della *bonorum possessio unde vir et uxor*, ossia della successione pretoria tra marito e moglie, presupposto per la cui applicazione è la persistenza di un *iustum matrimonium* al momento della morte di uno dei coniugi – in questo caso, la moglie – (*uxorem esse oportet mortis tempore*). Il giurista espone alcune ipotesi in cui, pur essendo intervenuto un divorzio e ciononostante il matrimonio giuridicamente continui (*verumtamen iure durat matrimonium*), la successione non ha luogo: tra queste è ricompresa la fattispecie della liberta che abbia divorziato *invito patrono* da lui stesso. Dunque, sebbene la *lex Iulia* la consideri ancora sposata (*lex Iulia de maritandis ordinibus retinet istam in matrimonio*) in quanto *eam prohi-*

<sup>5</sup> Ulpiano, in D. 23.2.45.5, illustra il significato delle parole *invito patrono* della *lex Iulia et Papia*, spiegando che il patrono è *invitus* se contrario al divorzio e non vi acconsente. *Deinde ait lex "invito patrono": invitum accipere debemus eum, qui non consentit ad divortium: idcirco nec a furioso divertendo solvit se huius legis necessitate nec si ab ignorante divorterit: rectius enim hic invitus dicitur quam qui dissensit.* Quindi, affinché la liberta possa contrarre *iustae nuptiae* con un altro, ciò che risulta necessario è che il patrono abbia prestato il suo consenso al divorzio. Difatti, in quei casi in cui egli non sia a conoscenza del divorzio o non possa esprimere una volontà giuridicamente valida, la liberta non sarà sottratta all'operatività della *lex Iulia et Papia*. Così, ad esempio, nel caso in cui il patrono sia divenuto *furiosus*, come si legge nella parte finale del paragrafo 5. Una situazione simile si verifica quando il patrono sia stato *captus ab hostibus* (D. 23.2.45.6).

*beret alii nubere invito patrono*, costei non può pretendere di succedere *ab intestato* al marito, chiedendo la *bonorum possessio* al pretore<sup>6</sup>.

C. 5.5.1: *Imp. Alexander A. Amphigeni. Liberta eademque uxor tua, si a te invito discessit, conubium cum alio non habet, si modo uxorem eam habere velis.*

Nella costituzione, tratta dal titolo V – *De incestis et inutilibus nuptiis* – del libro V del Codice giustiniano, si asserisce che la liberta, sposa del patrono, quando abbia compiuto il divorzio senza il suo consenso, non ha con altri il *conubium* (*conubium cum alio non habet*), purché egli conservi la volontà di averla come moglie<sup>7</sup>. Il provvedimento legislativo risulta privo di data nel Codice, ma, essendo promulgato da Alessandro Severo, è con certezza da ascrivere al III secolo.

C. 6.3.9: *Imp. Alexander A. Laetorio. Libertae tuae ducendo eam uxorem dignitatem auxisti, et ideo non est cogenda operas tibi praestare, cum possis legis beneficio contentus esse, quod invito te iuste non possit alii nubere* (a. 225 d.C.).

Il testo della costituzione, tratta dal titolo III – *De operis libertorum* – del VI libro del Codice, stabilisce che, avendo il patrono accresciuto la dignità della liberta con il matrimonio, non potrà pretendere da costei la prestazione delle opere, potendo *contentus esse* del beneficio concessogli dalla legge (*Iulia et Papia*), secondo cui la liberta non avrebbe potuto legittimamente sposare altri quando il patrono non fosse stato consenziente<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Il frammento è ritenuto interpolato da parte della critica, soprattutto nelle frasi *si divor-tium quidem secutum sit, verumtamen iure durat matrimonium* e *retinet istam in matrimonio*. Ad esempio, S. SOLAZZI, *Studi sul divorzio. II.*, cit., pp. 303 s., ha messo in luce molteplici segni formali di alterazione, reputando il passo rimaneggiato dalla dottrina tardoantica. Ritengono, invece, il passo interpolato dai compilatori giustiniani E. LEVY, *Der Hergang der römischen Ehescheidung*, Weimar, 1925, pp. 21 s. (cfr. C. FAYER, *La familia romana. III*, cit., p. 128, nt. 275); E. VOLTERRA, *Sul divorzio*, cit., pp. 518 s.; C. LONGO, *Corso di diritto romano. Diritto di famiglia*, Milano, 1946, pp. 197 s. Successivamente, S. SOLAZZI, *La legge augustea*, cit., pp. 346 s., riesaminando il frammento alla luce della nuova interpretazione da lui proposta, in base alla quale il matrimonio della liberta avrebbe continuato a sussistere solo per la *lex Iulia et Papia* (v. *infra* nt.13), ha ritenuto il passo sostanzialmente genuino e ha ipotizzato che nella frase *iure durat matrimonium, iure* avrebbe preso il posto di un'altra espressione che avrebbe indicato le leggi augustee, per esempio: *per leges Iulias*.

<sup>7</sup> Secondo E. VOLTERRA, *Sul divorzio*, cit., p. 515, la costituzione affermerebbe il principio secondo cui la liberta compirebbe un divorzio valido, ma non potrebbe risposarsi, e sospetta di alterazione, in quanto superflua, la frase *si modo uxorem eam habere velis*. Si oppongono a tale tesi S. SOLAZZI, *La legge augustea*, cit., pp. 336 s., che propone la costituzione come prova della tesi da lui difesa (cfr. *infra*, nt. 13) e R. ASTOLFI, *La lex Iulia*, cit., pp. 174, nt. 3, 185, nt. 29. Cfr. C. FAYER, *La familia romana. III*, cit., p. 128, nt. 277.

<sup>8</sup> Sia S. SOLAZZI, *Studi sul divorzio. II.*, cit., pp. 297 s. che E. VOLTERRA, *Sul divorzio*, cit., p. 514, ritengono che Letorio, destinatario del rescritto dell'imperatore Alessandro Severo, dovesse essere convinto dell'efficacia del divorzio attuato senza il suo consenso dalla propria liberta e moglie e, quindi, del fatto che il loro matrimonio si fosse effettivamente sciolto, poiché,



Infine, un altro frammento appartenente al titolo *De divortiis et repudiis* del XXIV libro del Digesto tratta del divorzio della liberta dal patrono *eo invito*:

D. 24.2.10 (*MODESTINUS libro I regularum*): *Patrono invito liberta, quam in matrimonio habuit, ab eo discedere non potest, nisi ex causa fideicommissi manumissa sit: tunc enim potest, licet eius fit liberta.*

Modestino afferma che la liberta che si sia unita in matrimonio col proprio patrono non può divorziare senza il suo consenso, a meno che non sia stata manomessa *ex causa fideicommissi*<sup>9</sup>.

infatti, egli si rivolge all'imperatore per chiedere la prestazione delle *operae* (che non erano dovute in costanza di matrimonio). Severo Alessandro nega la *petitio operarum* di Letorio in ragione della dignità che egli aveva conferito alla liberta con il matrimonio, la quale, tuttavia, non avrebbe potuto contrarre nuove nozze. S. SOLAZZI, *La legge augustea*, cit., p. 338, distinguendo tra diritto civile e *lex Iulia et Papia*, dà all'espressione *non iuste* il significato di: *non secundum legem Iuliam et Papiam*; il secondo matrimonio della liberta divorziata *invito patrono* sarebbe, pertanto, valido secondo il diritto civile, ma irrilevante secondo la legge augustea (cfr. *infra*, nt. 13). R. ASTOLFI, *La lex Iulia*, cit., p. 175, nt. 7, fa però notare come C. 5.5.1, sulla cui genuinità Solazzi non aveva sollevato dubbi, considera priva di *conubium* la liberta divorziata *invito patrono*; essendo il *conubium* un istituto del diritto civile e mancando esso in capo alla liberta, il secondo matrimonio di costei sarebbe stato nullo secondo il *ius civile*. Si arriverebbe, così, a una conclusione che esclude quanto affermato da Solazzi. ID., *La lex Iulia*, cit., pp. 176 s., interpreta diversamente la costituzione, spiegando che il diniego imperiale circa la prestazione delle *operae* non dipenderebbe dal fatto che la dignità della liberta sia stata accresciuta con il matrimonio, ma dal perdurare dello stesso nonostante il divorzio: il patrono non poteva vantare dei diritti e far valere nei confronti della liberta delle azioni che presupponessero la cessazione dello stato di coniuge. Astolfi si oppone, pertanto, alla tesi dello scioglimento del primo matrimonio, asserendo che, se ciò fosse stato vero, non vi sarebbe stato alcun motivo per esonerare la liberta, non più moglie del patrono, dal prestare le *operae*. Aggiunge, poi, che se il patrono avesse insistito nel pretendere le *operae* dalla liberta, la sua insistenza sarebbe stata eventualmente considerata come un consenso al divorzio.

<sup>9</sup> Secondo alcuni Autori, l'uso del perfetto *habuit* starebbe a significare che il matrimonio "fu" e che, quindi, il divorzio lo abbia sciolto. Così per S. SOLAZZI, *Studi sul divorzio. II.*, cit., p. 300, nt.1. Secondo E. VOLTERRA, *Sul divorzio*, cit., p. 516, l'espressione *in matrimonio habere* vuole presumibilmente indicare il solo fatto che il matrimonio sia stato compiuto. S. SOLAZZI, *Studi sul divorzio. II.*, cit., pp. 299 s., riscontra un contrasto tra l'espressione di Modestino *ab eo discedere non potest*, che attesta che la liberta non può divorziare dal patrono, e l'espressione di C. 5.5.1 *uxor tua, si a te invito discessit*, che ammette, invece, la possibilità del divorzio; l'Autore risolve l'incongruenza ritenendo alterata l'espressione del giurista classico. Cfr. su tale argomento anche E. VOLTERRA, *Sul divorzio*, cit., pp. 515 s., il quale ritiene che la dichiarazione di Modestino sia troppo recisa ed esplicita perché possa essere interpretata nel significato datole da Solazzi e che *ab eo discedere non potest*, in bocca a un giureconsulto classico non poteva avere altro significato se non quello che la liberta non poteva divorziare dal patrono. Aggiunge, pertanto, che l'espressione utilizzata in C. 5.5.1 evidentemente si riferirà a un'altra situazione. Cfr. anche R. ASTOLFI, *La lex Iulia*, cit., pp. 182 s., il quale reputa che la locuzione *si a te invito discessit* indicherebbe un dato di mero fatto, tuttavia privo di effetti giuridici: la donna ha lasciato la casa del marito e ha inteso divorziare, ma le parole non trasmettono informazioni circa il valore giuridico di questo dato di fatto, cioè non spiegano se la liberta abbia ottenuto oppure no, di fronte al diritto, l'effetto che voleva raggiungere con il suo comportamento. In uno scritto successivo, lo stesso S. SOLAZZI, *La legge augustea*, cit., p. 337, ha criticato la sua precedente esegesi, ritenendo che l'insegnamento di Modestino, secondo

### 3. *Le distinte ipotesi interpretative cui le fonti hanno dato adito in letteratura*

A causa delle diverse e talvolta contrastanti espressioni adoperate per descrivere le regole vigenti in materia di divorzio della liberta dal patrono *eo invito* e gli effetti di tale atto, i testi sopra riportati hanno posto parecchi interrogativi e sono stati variamente interpretati dalla letteratura romanistica, che ha formulato distinte opinioni sia circa la disciplina della *lex Iulia et Papia*, a cui le fonti si riferiscono, sia relativamente alla ricostruzione del regime classico della fattispecie.

Alcuni Autori<sup>10</sup> hanno sostenuto non solo che la liberta non avrebbe potuto contrarre una nuova unione con nessun altro, ma anche, a partire da quelle locuzioni che in talune fonti sembrano testimoniare il perdurare *iure civili* del vincolo coniugale, che il divorzio dal patrono *eo invito* non avrebbe sciolto il matrimonio e, pertanto, la liberta non avrebbe potuto chiedere la restituzione della dote con l'*actio rei uxoriae*, mentre il patrono non avrebbe potuto chiedere la prestazione delle *operae* né perseguire la liberta con l'*actio rerum amotarum*. Tuttavia, il divorzio avrebbe impedito a quest'ultima di godere di alcuni diritti solitamente legati alla persistenza del matrimonio, come l'ammissione alla *bonorum possessio unde vir et uxor*. Secondo questa parte della letteratura, è per tale motivo (ossia per la prosecuzione del vincolo e al contempo per l'applicazione di alcuni effetti del divorzio) che Ulpiano ha parlato di *quasi diremptum matrimonium* e di *divortium non infectum*.

Altri Autori<sup>11</sup>, invece, hanno ritenuto che la proibizione della *lex Iulia et Papia* avrebbe comunque comportato l'efficacia del divorzio dal patrono *eo*

cui la liberta non poteva divorziare contro la volontà del patrono, valesse solo per la *lex Iulia et Papia* e non anche per il diritto civile; inoltre, riprendendo la questione relativa all'uso del perfetto *habuit*, ha affermato che esso indicava che per il diritto civile il matrimonio era finito con il divorzio della liberta.

<sup>10</sup> Tra gli altri, B. BIONDI, *La legislazione di Augusto*, in *Conferenze augustee nel bimillenario della nascita*, Milano, 1939, pp. 222 ss. Egli ammette il perdurare *iure civili* dell'unione coniugale qualora la liberta divorzi dal patrono *eo invito* sebbene, come egli stesso ammette, tale interpretazione risulti ostica al concetto romano di matrimonio. L'Autore ritiene che la *lex Iulia et Papia* contenesse due disposizioni distinte: l'una vietava il divorzio dal patrono senza il suo consenso, l'altra proibiva un secondo matrimonio senza la sua approvazione, con la conseguenza del perdurare del vincolo coniugale. Aggiunge, poi, che la giurisprudenza classica, legata alla tradizionale libertà di divorzio e di fronte alla testuale norma di legge che ne comminava la nullità, cercò di «dare una interpretazione restrittiva alla disposizione, considerandola come eccezionale di fronte alla regola della libertà del divorzio»; pertanto, pur perdurando l'unione coniugale, si ammisero alcuni effetti di tale atto. La continuità *iure civili* del matrimonio della liberta con il patrono viene sostenuta anche da R. ASTOLFI, *La lex Iulia*, cit., pp. 173 ss., 185 ss. Secondo l'Autore, sarebbe stata proprio tale persistenza la causa della nullità dell'eventuale secondo matrimonio della liberta, alla quale veniva tolto il *conubium* finché il patrono non avesse acconsentito al divorzio. Ad entrambi, cioè sia al patrono che alla liberta e nonostante il divorzio di questa, si sarebbero riconosciuti obblighi e limiti derivanti dal loro persistente stato di coniugi. Cfr., più nello specifico in relazione alle fonti giuridiche analizzate, anche ntt. 6, 7, 8, 9.

<sup>11</sup> La tesi secondo cui, compiuto il divorzio dal patrono senza il di lui consenso, il matrimonio si sarebbe sciolto è quella che ha avuto maggior seguito. La sostengono, tra gli altri, C. LONGO, *Corso*, cit., pp. 196 s.; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. I. Diritto di famiglia*, Milano,

*invito*, per cui il matrimonio risultava sciolto, ma avrebbe negato alla liberta il *conubium* e l'azione per richiedere la dote. Dalla perdita del *conubium* inflitta alla liberta, i compilatori giustinianeî avrebbero tratto il perdurare dell'unione matrimoniale con il patrono. Secondo questa parte della letteratura, perci, tutte le espressioni che nei testi classici riferiscono la persistenza del vincolo coniugale sono da ritenersi interpolate<sup>12</sup>.

A questi due orientamenti – di cui il primo sostiene il perdurare del matrimonio nonostante il divorzio e il secondo, invece, l'efficacia di tale atto e, quindi, lo scioglimento del vincolo coniugale – si aggiungono anche altre, e diverse, ipotesi ricostruttive del regime classico che regolava la fattispecie *de qua*<sup>13</sup>.

1963, pp. 339 s.; S. DI PAOLA, *Contributi ad una teoria della invalidit e della inefficacia in diritto romano*, Milano, 1966, pp. 99 s.; P.E. CORBETT, *The Roman Law of Marriage*, Oxford, 1979, p. 243; O. ROBLEDA, *Il divorzio in Roma prima di Costantino*, in ANRW, 2, Berlin-New York, 1982, p. 387. Cfr., pi nello specifico in relazione alle fonti giuridiche analizzate, anche ntt. 6, 7, 8, 9.

<sup>12</sup> Per questi Autori sono da ritenersi interpolate, ad esempio, la locuzione di Ulpiano D. 24.2.11 *pr.: quasi diremptum matrimonium* (cfr. *supra*, nt. 3 e *infra*, nt. 17) – cos C. LONGO, *Corso*, cit., p. 197 – e le espressioni, sempre di Ulpiano, D. 38.11.1.1: *sed si divortium quidem secutum sit, veruntamen iure durat matrimonium* e *retinet istam in matrimonio* (cfr. *supra*, nt. 6 e *infra*, nt. 18), che rifletterebero la concezione dei compilatori giustinianeî secondo cui alcuni divorzi non scioglievano il matrimonio.

<sup>13</sup> Secondo E. LEVY, *Der Hergang*, cit., pp. 137 ss., la *lex Iulia et Papia* avrebbe vietato alla liberta esclusivamente di divorziare dal patrono *eo invito*, non prevedendo alcun divieto di contrarre nuove nozze, essendo esso implicito nel divieto di divorziare. Sarebbe stata la giurisprudenza classica a introdurre la negazione del *conubium*, non potendo escludere, stante la concezione classica del matrimonio, la possibilit del divorzio. Da tale esclusione i giuristi tardoantichi avrebbero considerato persistente il matrimonio della liberta. Secondo E. VOLTERRA, *Sul divorzio*, cit., pp. 499 ss., la legislazione augustea racchiudeva due diverse norme a seconda che la liberta fosse stata manomessa *matrimonii causa* (cfr. M. MELLUSO, *La schiavit nell'et giustiniana*, Maratea, 1999, pp. 78 ss.) o per altri motivi: solo nel primo caso il divorzio sarebbe stato invalido e il matrimonio sarebbe perdurato, comportando l'impossibilit di nuove nozze; nel secondo, invece, la liberta avrebbe potuto sciogliere il matrimonio con il proprio patrono, ma avrebbe potuto contrarre nuove nozze solo se costui avesse prestato il consenso al divorzio. Secondo l'Autore, le due norme sarebbero state poi fuse in una sola dai giuristi tardoantichi e dai compilatori giustinianeî, i quali, poich ai loro tempi la prima disposizione non trovava pi applicazione pratica, conservarono la seconda e la estesero anche al caso della liberta manomessa *matrimonii causa*. L'Autore (p. 519) ritiene che la dichiarazione di D. 38.11.1.1: *retinet istam in matrimonio, dum eam prohiberet alii nubere* sarebbe dovuta a un equivoco dei compilatori, i quali, trovandosi di fronte alle due disposizioni della *lex Iulia et Papia* e non comprendendo pi le ragioni della distinzione n i limiti della loro applicazione, le avrebbero confuse insieme, come anche in D. 24.2.11. Tuttavia, in un'opera successiva, *Sulla D. 23.2.45.6*, cit., pp. 319 ss., Volterra ha abbandonato talune critiche da lui mosse alla genuinit di alcuni passi, non menzionando pi il distinguo tra liberta manomessa *matrimonii causa* e quella manomessa per altri motivi. Contro l'unciazione di Volterra, cfr. S. SOLAZZI, *La legge augustea*, cit., pp. 339 ss. e R. ASTOLFI, *La lex Iulia*, cit., pp. 189 s. S. SOLAZZI, *Studi sul divorzio. II.*, cit., pp. 297 ss., dapprima aveva affermato che la *lex Iulia* avrebbe contenuto solo la norma che stabiliva la nullit delle seconde nozze contratte dalla liberta divorziata dal patrono *eo invito*, che il divorzio avrebbe certamente sciolto il matrimonio e che, soltanto in et tardoantica, basandosi sull'impossibilit per la liberta di contrarre nuove nozze, si sarebbe dichiarato che il matrimonio perdurava. Nel 1948, invece, S. SOLAZZI, *La legge augustea*, cit., pp. 329 ss., distingueva tra la *lex Iulia et Papia* e il diritto

#### 4. *Il presunto dettato della lex Iulia et Papia al riguardo*

La questione del divorzio della liberta è, dunque, assai dibattuta. Infatti, come anticipato, le fonti – come si può dedurre facilmente dalla lettura dei testi sopra proposti – risultano poco chiare e contraddittorie, affermando: talvolta il divieto di divorzio dal patrono *eo invito* (D. 24.2.11: *divortii faciendi potestas libertae, quae nupta est patrono, ne esto*; D. 24.2.10: *quam in matrimonio habuit, ab eo discedere non potest*); talvolta (anche) l'esclusione del *conubium* per la liberta che avesse divorziato *invito patrono* (D. 24.2.11: *cum nullo alio conubium ei est - detraxit ei cum alio conubium - ideo adimi cum alio conubium*; D. 23.2.45 *pr.*: *alii nubere non posse*; D. 38.11.1.1: *dum eam prohiberet alii nubere invito patrono*; C. 5.5.1: *conubium cum alio non habet*; C. 6.3.9: *iuste non possit alii nubere*); talvolta il perdurare del matrimonio quando il divorzio sia stato compiuto contro la volontà del patrono (D. 24.2.11: *ut diremptum sit matrimonium*; D. 38.11.1.1: *iure durat matrimonium - retinet istam in matrimonio*); talvolta il suo scioglimento (D. 24.2.11: *non infectum videtur effecisse divortium, quod iure civili dissolvere solet matrimonium - quare constare matrimonium dicere non possumus, cum sit separatum - diremptum matrimonium*).

Partendo da D. 24.2.11 e ritenendo il passo nella sostanza genuino, sembra corretto ipotizzare che la *lex Iulia et Papia* contenesse due disposizioni, l'una consequenziale all'altra<sup>14</sup>.

La norma innanzitutto prevedeva il divieto generale, per la liberta, di fare divorzio dal proprio patrono contro la sua volontà e, in secondo luogo, disponeva la privazione del *conubium* per costei quando avesse contravvenuto il disposto di legge e fintanto che il patrono avesse continuato a considerarla sua moglie<sup>15</sup>.

pretorio, da una parte, e il *ius civile*, dall'altra, affermando che, mentre per la *lex Iulia et Papia* la liberta non aveva facoltà di divorziare dal proprio patrono contro la sua volontà e, dunque, il divorzio sarebbe stato inefficace per la legge stessa, il diritto civile, invece, ammetteva la sua piena validità, sebbene il diritto pretorio avrebbe negato la concessione dell'*actio rei uxoriae* per richiedere la dote «perché [...] rispetta le leggi di Augusto». Ugualmente, erano valide *iure civili* le nuove nozze, poiché il divorzio, consistendo in un procedimento di mero fatto, per quanto illegittimo, aveva comunque l'effetto di dividere i coniugi. Esse, tuttavia, sarebbero state del tutto inutili agli effetti della *lex Iulia et Papia*, non accordando ai coniugi i benefici previsti da questa legge e non esentandoli dalle sanzioni previste per il celibato/nubilato. *Contra* R. ASTOLFI, *La lex Iulia*, cit., pp. 178 s., nt. 14., 190, il quale evidenzia come le fonti non facciano cenno alcuno all'intervento pretorio a proposito dell'*actio rei uxoriae* e affermino che la causa dell'invalidità delle seconde nozze sia l'assenza di *conubium* nella liberta divorziata *invito patrono*. Essendo il *ius conubii* istituito proprio del *ius civile*, risulterebbe impossibile ritenere che i classici lo negassero alla liberta in ordine alle seconde nozze e poi, invece, ammettessero la validità di queste *iure civili*. Cfr. nt. 8 e, più nello specifico in relazione alle fonti giuridiche analizzate, anche ntt. 6, 7, 9.

<sup>14</sup> Le fonti parlano, infatti, come sottolineato anche da E. VOLTERRA, *Sul divorzio*, cit., p. 513, ora di divieto di seconde nozze, ora di divieto di divorzio.

<sup>15</sup> Potrebbe anche essere possibile, come ritiene E. LEVY, *Der Hergang*, cit., pp. 137 ss., che la seconda disposizione non sia stata introdotta direttamente dalla *lex Iulia et Papia*, ma dalla giurisprudenza allo scopo di smussare il divieto di divorzio sancito dalla legge, la cui

Tale seconda disposizione, pertanto, sembrerebbe essere stata introdotta solo allo scopo di evitare le conseguenze della violazione della prima.

Il primo divieto, infatti, non deve essere inteso in senso assoluto, prevenendo che esso comportasse l'indissolubilità del vincolo coniugale che univa la liberta al patrono. Infatti, la liberta che, contrariamente alla legge, avesse divorziato, avrebbe comunque provocato lo scioglimento del matrimonio con il proprio *patronus*. Ciò avrebbe però comportato la possibilità che ella si risposasse *invito patrono* e, proprio per evitare questa conseguenza, ritenuta ingiusta, si sarebbe introdotta la norma che prevede la negazione del *conubium*<sup>16</sup>.

## 5. *Il possibile scioglimento del vincolo coniugale, nonostante la violazione del divieto*

Sia dal dettato letterale di alcune fonti giuridiche sia da altre considerazioni, sembra possibile propendere per quell'orientamento della letteratura che ritiene possibile lo scioglimento del vincolo coniugale, nonostante il divieto di divorzio sancito dalla *lex Iulia et Papia*.

### 5.1. *Indizi testuali*

Per quanto concerne il dettato letterale delle fonti giuridiche, che, come osservato, talvolta parlano di divieto di divorzio, altre di negazione del *conu-*

valenza sarebbe stata troppo forte per la concezione del matrimonio dell'epoca classica. Sembra più verosimile, però, che entrambe le previsioni fossero già contenute nella *lex*. Infatti, l'introduzione di una legge tanto innovativa proprio nel periodo classico, caratterizzato da una completa libertà in materia di divorzio, risulta alquanto improbabile, soprattutto in un settore, come quello matrimoniale, che era un fatto prima sociale che giuridico. La sussistenza esclusivamente della prima disposizione potrebbe essere spiegata logicamente solo accogliendo la tesi di Solazzi, che ne prevede la validità solo ai fini dell'applicazione della *lex Iulia et Papia*. Cfr. ntt. 13 e 31.

<sup>16</sup> La liberta, avendo divorziato dal patrono *eo invito*, si sarebbe trovata di fronte a un grande ostacolo, il divieto di nuove nozze, e quindi avrebbe avuto una capacità giuridica limitata. Pertanto, si può presumere che rari dovessero essere i divorzi della liberta dal proprio manomissore senza il suo consenso, in quanto appare logico che nessuna donna mirasse a porsi in una simile condizione di inferiorità giuridica. Cfr. E. VOLTERRA, *Sulla D.* 23.2.45.6, cit., p. 327. L'assenza di *conubium* aveva quale conseguenza l'inesistenza del matrimonio (D. 24.1.3.1: *quia nuptiae non sunt*). È significativo evidenziare anche come maggiori fonti parlino più di un divieto di *conubium* che di un generale divieto di divorzio dal patrono *eo invito*, forse proprio a voler indicare l'importanza della negazione del *conubium* affinché la liberta non potesse aggirare la prima disposizione della *lex Iulia*. Inoltre, da ciò si può dedurre una probabile volontà dei giuristi, che appunto discutevano del *conubium* e lo negavano alla liberta, di chiarire che il matrimonio con il patrono fosse comunque da ritenersi sciolto. Infine, è opportuno ricordare che non era inusuale per i Romani stabilire in termini generali un divieto senza prevedere la nullità dell'atto compiuto in sua violazione e, talvolta, senza prevedere sanzioni per essa. Dunque, non deve stupire che, in questo caso, la violazione del divieto di divorzio non comportasse la nullità dell'atto e il perdurare del vincolo coniugale. Tuttavia, in tale fattispecie, una sanzione per la violazione era prevista: la negazione del *conubium*.

bium (o di entrambi), molte fanno espressamente riferimento all'intervenuto scioglimento del vincolo coniugale. Fondamentale in tal senso è D. 24.2.11, in cui Ulpiano esplicitamente afferma che la violazione, da parte della liberta, del divieto di divorziare dal patrono senza il suo consenso *non infectum videtur effecisse divortium, quod iure civili dissolvere solet matrimonium*. Il giurista ribadisce poi che *quare constare matrimonium dicere non possumus, cum sit separatum* e che il *matrimonium* è *diremptum*<sup>17</sup>. Inoltre, egli descrive la perdurante volontà del patrono di essere legato in matrimonio alla liberta con le seguenti parole: *habere [...] quasi in uxorem*. Ulpiano, quindi, aggiunge un *quasi a in uxorem*, a voler indicare l'intenzione del patrono di avere la liberta "come (se fosse) in moglie" (il patrono vorrebbe che la liberta avesse pienamente lo stato di sua *uxor*, ma così non è).

Quelle locuzioni che in alcuni passi (ad esempio, in D. 24.2.11 e D.38.11.1.1) sembrerebbero indicare la continuazione del vincolo coniugale (*ut diremptum sit matrimonium; iure durat matrimonium; retinet istam in matrimonio*), non avendo prove nel senso della loro interpolazione, si spiegano talvolta in ragione del fatto che, nonostante il divorzio, persistessero alcuni effetti del matrimonio, sicché per alcuni aspetti esso poteva apparire perdurante, talvolta in ragione del più ampio contesto in cui sono inserite<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Il *quasi diremptum matrimonium* è stato da alcuni Autori interpretato come elemento a favore della tesi del perdurare del vincolo coniugale o come interpolazione giustiniana (cfr. ntt. 3 e 12). Tuttavia, *quasi* non deve essere collegato a *diremptum* e tradotto attribuendo alla locuzione il significato di "matrimonio quasi sciolto" e, dunque, in realtà perdurante. Tra l'altro, anche se si volesse legare il *quasi a diremptum matrimonium*, non necessariamente si dovrebbe giungere alle conclusioni riportate a inizio nota. *Quasi diremptum matrimonium* potrebbe infatti indicare la particolare situazione del matrimonio della liberta che abbia divorziato dal patrono *eo invito*: a esso, pur essendo *diremptum*, conseguono alcuni effetti propri della continuazione del vincolo e ciò spiegherebbe il *quasi*. La locuzione *quasi diremptum matrimonium* costituirebbe il segno linguistico della complessità della fattispecie *de qua*, che Ulpiano spiega e tenta di risolvere cercando di raggiungere l'equilibrio di tutti gli interessi in gioco. Cfr. A. WACKE, *Manumissio matrimonii causa: le mariage d'affranchies d'après les lois d'Auguste*, in *RHDFÉ*, 67, 1989, p. 425; E. QUADRATO, *Legislator. Dal legem ferre al leges condere*, Bari, 2014, pp. 85 ss. *Quasi* andrebbe invece tradotto con: "in qualche modo", attribuendo alla proposizione nella quale si trova il seguente significato: «Proprio in quanto il legislatore, infatti, ha inteso che il matrimonio in qualche modo si rompe per iniziativa della liberta, l'ha privata del diritto di contrarre giuste nozze con un altro» (traduzione tratta da, *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*, a cura di S. SCHIPANI, 4, Milano, 2011, pp. 270 s.), oppure con "come (se)": "Proprio in quanto il legislatore, infatti, ha inteso il matrimonio come (se) sciolto per iniziativa della liberta, l'ha privata del diritto di contrarre giuste nozze con un altro". In entrambe le traduzioni il matrimonio non è "quasi rotto". Ciò che si vuole porre in evidenza con il *quasi* è che il matrimonio è stato rotto per iniziativa unilaterale della liberta.

<sup>18</sup> *Ut diremptum sit matrimonium*, D. 24.2.11 (*quare si accusare eam adulterii coeperit vel alio crimine postulare, quod uxori nemo obicit, magis est, ut diremptum sit matrimonium*), sembrerebbe indicare che, solo con l'accusa di adulterio mossa dal patrono alla liberta, il matrimonio si sarebbe rotto. La frase, invece, va letta con più ampio respiro, collegandola a quella che la precede. Essa vuole sottolineare come alcuni comportamenti del patrono espressivi di una sua mutata volontà (quella di non volere più come moglie la liberta che aveva da lui divorziato senza il suo consenso) abbiano quale conseguenza il ripristino del *conubium* in capo



## 5.2. Altri argomenti

Passando ora a considerazioni di carattere più generale, bisogna innanzitutto segnalare che la seconda previsione legislativa, quella che nega il *conubium* alla liberta che abbia divorziato dal patrono *eo invito*, sarebbe risultata inutile se la legge avesse considerato nullo il divorzio e perdurante il matrimonio, dal momento che la liberta, in costanza del vincolo coniugale, non avrebbe potuto contrarre una nuova unione già per l'ostacolo costituito dalla bigamia, che, sconosciuta al diritto classico per la concezione dell'istituto matrimoniale ad esso propria, si sarebbe in questo caso dovuta configurare<sup>19</sup>.

alla liberta; è solo alla prospettiva del patrono che si riferisce *ut diremptum sit matrimonium* e, infatti, il matrimonio che per il mutamento di volontà del patrono si rompe è quello che aveva continuato a "esistere" unicamente nella volontà di costui. Pertanto, il discorso di Ulpiano, che a prima vista poteva apparire contraddittorio, ha in realtà una sua coerenza. Cfr. E. VOLTERRA, *Sulla D. 23.2.45.6*, cit., p. 215; S. DI PAOLA, *Contributi*, cit., pp. 99 s.; E. QUADRATO, *Legislator*, cit., pp. 85 ss. Anche le espressioni *iure durat matrimonium* e *retinet istam in matrimonio* non devono essere lette nel senso della continuazione del vincolo coniugale. Il passo da cui sono estrapolate, D. 38.11.1.1, tratta della *bonorum possessio unde vir et uxor*, i cui presupposti sono l'esistenza di un *matrimonium iustum* e lo stato di *uxor* della donna *mortis tempore*; pertanto, l'avvenuto divorzio esclude la possibilità di richiedere tale successione. Ulpiano qui enuncia due casi particolari in cui, intervenuto il divorzio, si conferma l'esclusione della *bonorum possessio unde vir et uxor*, nonostante *iure durat matrimonium*. Il divorzio della liberta dal patrono *eo invito* è uno di questi. La persistenza del vincolo coniugale ventilata dalla locuzione è però *iure* e non deve essere interpretata nel senso della piena continuità del matrimonio, tant'è che la richiesta della *bonorum possessio* era esclusa. Lo stesso deve dirsi per la locuzione: *retinet istam in matrimonio*, da leggersi nel suo contesto: *lex Iulia de maritandis ordinibus retinet istam in matrimonio, dum eam prohiberet alii nubere invito patrono*. Dunque, nonostante il dettato letterale di *retinet istam in matrimonio* porterebbe a considerare la liberta *in matrimonio* e, dunque, il vincolo coniugale perdurante, tale affermazione viene precisata e la sua portata limitata dall'espressione *dum eam prohiberet alii nubere invito patrono*: la liberta era ritenuta dalla *lex Iulia* in matrimonio, ma solo in quanto le era proibito sposare altri *invito patrono*. Dunque, il vincolo coniugale era sciolto, ma, a opera della *lex Iulia*, perduravano alcuni suoi effetti e talune sue limitazioni. È opportuno sottolineare come Ulpiano, infatti, non affermi semplicemente: *durat matrimonium*, ma: *iure durat matrimonium*. A considerazioni analoghe si giunge anche in relazione alla seconda particolare fattispecie indicata dal giurista nel passo: quella del divorzio non rispettoso delle forme augustee (*divortium pro infecto habet*), che erano necessarie – appunto – non per la validità del divorzio, ma ai fini dell'applicazione della *lex Iulia de adulteris*. Cfr. S. SOLAZZI, *Studi sul divorzio. III. Il divorzio senza forme*, in *BIDR*, 34, 1925, pp. 314 ss.; S. DI MARZO, *Lezioni sul matrimonio romano*, Roma, 1972, pp. 78 ss.; P. GIUNTI, *Il modus divortii nella legislazione augustea. Aspetti problematici, ipotesi di lettura*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, Milano, 2009, pp. 340 ss.

<sup>19</sup> Il crimine della bigamia compare per la prima volta nel IV secolo d.C., in conformità con la nuova concezione del matrimonio. Esso, infatti, presuppone necessariamente la nozione di un vincolo coniugale che tragga origine da un consenso iniziale e che continui a esistere anche quando la volontà di uno dei coniugi sia cessata o quando uno di loro abbia manifestato la volontà iniziale di unirsi in matrimonio con altra persona senza aver divorziato dal precedente coniuge. Nel diritto classico, in questi casi, il matrimonio sarebbe cessato *ipso iure*: la manifestazione di una nuova volontà coniugale era intesa come prova della volontà di sciogliere il precedente matrimonio. In tale realtà delle cose, non si poteva configurare il crimine di bigamia. Sul tema della bigamia si vedano, tra gli altri, E. VOLTERRA, *Per la storia del reato di bigamia in diritto*

Un'ulteriore e dirimente motivazione per cui il divieto di divorzio dal patrono *eo invito* e la negazione del *conubium* alla liberta non dovrebbero essere intesi nel senso del perdurare del vincolo coniugale risiede nella concezione del matrimonio – e di conseguenza del divorzio – di età classica, ove si colloca la *lex Iulia et Papia*.

In epoca classica, il matrimonio – fatto sociale prima che giuridico<sup>20</sup> – era un atto libero da forme<sup>21</sup>, per la cui validità erano richieste (oltre a dei requisiti positivi quali il *conubium*, la pubertà e il consenso e oltre all'assenza di impedimenti, quali l'esistenza di rapporti di parentela e affinità) l'*individuae vitae consuetudo*, da intendersi non in senso materialistico e letterale, ma in un significato etico-sociale di effettiva sussistenza tra i coniugi di quelle reciproche relazioni sociali e morali che si riassumono nell'espressione romana *honor matrimonii*, e l'*affectio maritalis* (o *mens coeuntium* o *consortium omnis vitae*), ossia la volontà perdurante di essere marito e moglie<sup>22</sup>.

Poiché in tutto il periodo della storia romana la disciplina del divorzio fu sempre specchio della concezione romana dell'istituto matrimoniale, in epoca classica, alla libera costituzione del vincolo coniugale e all'esigenza di un consenso continuo corrispondeva una consequenziale piena libertà di divorziare quando fosse venuta meno l'*affectio maritalis* anche di uno solo dei coniugi, senza che fosse necessaria una forma particolare, poiché la mutata volontà poteva risultare da un qualsiasi comportamento del marito o della moglie o di entrambi<sup>23</sup>.

romano, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, Milano, 1934; M.A. COLACCI, *Il delitto di bigamia*, Napoli, 1958; R. ASTOLFI, *Sintesi storica della bigamia a Roma*, in *SDHI*, 76, 2010.

<sup>20</sup> Significative sono sul punto le parole di V. GIUFFRÈ, *Unioni paramatrimoniali*, in *Il bisogno del diritto*, Napoli, 2007, pp. 101 ss.: «Si suol dire infatti che il *matrimonium* fu concepito come una sorta di *res facti*, come un fatto sociale da cui derivavano conseguenze giuridiche, che cessavano quando la situazione fattuale veniva meno. Bastava che venisse a mancare l'*affectio* di uno dei coniugi [...] affinché, non sussistendo più il *consensus* ossia la *mens coeuntium* (l'animo concorde di stare insieme) si avesse il *divertere* (l'andare ognuno per proprio conto), il *divortium*...». Ciò si evince anche dai testi giurisprudenziali che lo definiscono *societas vitae* (D. 25.2.1) e dai testi letterari che ne mostrano l'alta considerazione che si aveva di esso nella società antica: *principium urbis et quasi seminarium rei publicae* (Cicerone, *De off.* 1.17.54).

<sup>21</sup> Contrariamente a quanto a lungo si è ritenuto in dottrina, il matrimonio si forma ed esiste indipendentemente dalla *conventio in manum*. La *confarreatio*, la *coemptio* e l'*usus* non sono forme di matrimonio, ma esclusivamente delle forme di *conventio in manum*. Si veda E. VOLTERRA, *Matrimonio (diritto romano)*, in *ED*, 25, 1975 (= *Scritti giuridici*, 3, Napoli, 1991), pp. 755 ss.

<sup>22</sup> Le fonti romane offrono due definizioni di matrimonio. La prima sembra appartenere a Fiorentino o a Ulpiano, I. 1.9.1: *Nuptiae autem, sive matrimonium, est viris et mulieris coniunctio, individuum consuetudinem vitae continens*; la seconda appartiene al giureconsulto romano Erennio Modestino, D. 23.2.1: *Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio*.

<sup>23</sup> Mentre in età risalente il divorzio fu ammesso solo in casi determinati e solo per gli uomini (o per le donne non *in manu*, per volontà del loro *paterfamilias*), col passare del tempo esso avvenne per ragioni sempre più banali, sia per iniziativa del marito sia della donna sia di comune accordo. Numerose sono le fonti storiche e letterarie che comprovano questa tenden-



Pertanto, sancire che il matrimonio perdurasse, pur essendo cessata l' *affectio maritalis*, era cosa che un romano non avrebbe potuto accettare e che gli sarebbe sembrata un'intollerabile finzione legale<sup>24</sup>. È dunque inverosimile ritenere che la *lex Iulia et Papia* avesse introdotto un'eccezione alla disciplina del divorzio sopra richiamata<sup>25</sup> – fortemente radicata nella società romana e strettamente connessa alla nozione di matrimonio –, che non sembra aver conosciuto deroghe in epoca classica<sup>26</sup>.

In età tardoantica, anche per influsso del Cristianesimo – che proclamava l'indissolubilità del vincolo coniugale –, il regime classico del matrimonio e, conseguentemente, del divorzio venne a modificarsi. I testi giuridici del V e del VI secolo d.C. continuano a parlare di  *consensus* e  *affectio*, ma queste stesse parole assumono un significato ben diverso da quello precedente: il matrimonio è nondimeno fondato sulla volontà reciproca dei contraenti, ma non si tratta più di una volontà continua ed effettiva, dalla persistenza della quale trae esistenza il vincolo coniugale, bensì di una volontà esclusivamente iniziale. Sicché – una volta manifestata – l'unione matrimoniale sarebbe perdurata, indipendentemente dalla persistenza della volontà dei coniugi e dalla comunanza di vita coniugale, sino all'intervento di un divorzio (per il quale iniziarono a essere richieste particolari forme) o di un'altra causa di scioglimento del rapporto. Pertanto, la semplice cessazione dell' *affectio maritalis* non sarebbe più stata sufficiente a rompere il vincolo coniugale<sup>27</sup>.

za. Si vedano, ad esempio, Plauto: *Menaechmi*, 1.2.4, *Merc.* 821 ss., *Mil. Gl.* 1163 s.; Terenzio: *Andria*, 533 ss.; *Hecyra*, 153 ss.; Plutarco: *Aem. Paul.*, 5.1-2; Valerio Massimo, 6.3.10, 6.3.11, 6.3.12. Di certo, a partire dal III secolo a.C., il divorzio appare con la massima libertà. Si vedano P. BONFANTE, *Corso*, cit., p. 346; M.I. NUÑEZ PAZ, *Algunas consideraciones entorno al "repudium" y al "divortium"*, in *BIDR*, 91, 1988, pp. 721 s.; O. ROBLEDA, *Il divorzio in Roma*, cit., pp. 365 ss.; C. FAYER, *La familia romana. III*, cit., pp. 96 s.

<sup>24</sup> Nessun patto tendente a escludere la libertà di divorziare poteva mantenere saldo un matrimonio quando in uno dei coniugi o in entrambi cessava di esistere la volontà di essere marito e moglie: *Libera matrimonia esse antiquitus placuit. ideoque pacta ne liceret divertere non valere et stipulationes quibus poenae inrogarentur ei qui divortium fecisset, ratas non haberi constat* (C. 8.38.2); *Neque ab initio matrimonium contrahere neque dissociatum reconciliare quisquam cogi potest. Unde intellegis liberam facultatem contrahendi atque distrahendi matrimonii transferri ad necessitatem non oportere* (C. 5.4.14).

<sup>25</sup> Ciò, nonostante la *reverentia* dovuta dalla liberta al patrono e di cui parlano le fonti. Si veda *infra* in questo contributo.

<sup>26</sup> Ad esempio, non perdurava il matrimonio durante la cattività di uno dei coniugi o di entrambi (si veda *infra*, nt. 32) né il matrimonio del *Flamen Dialis*. Infatti, nonostante Gellio, *N.A.*, 10.15.23: *matrimonium (flaminis) nisi morte dirimi ius non est*, propugni l'indissolubilità del matrimonio sacro del sacerdote, tale espressione non va intesa nel senso che un eventuale divorzio del flamine fosse nullo, ma che comportasse solo le sue dimissioni da sacerdote. Ciò perché la moglie del *flamen* lo coadiuvava, era ella stessa sacerdotessa e dirigeva la cerimonia del culto; difatti, il *flamen* decadeva dal sacerdozio non solo in caso di negligenze di culto, ma anche se fosse morta la sacerdotessa, sua moglie. Si tratterebbe, pertanto, non di nullità assoluta del divorzio, ma di una regola volta a sanzionarlo. Cfr. C. LONGO, *Corso*, cit., p. 196; P. BONFANTE, *Corso*, cit., p. 341 s.

<sup>27</sup> Il nuovo concetto è chiaramente espresso in una costituzione di Teodosio II del 449 d.C. (C. 5.17.8): *consensu licita matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso repudio*

Tuttavia, nonostante il Cristianesimo iniziò a influenzare gli imperatori romani e la materia matrimoniale, portando alla nuova concezione del matrimonio sopra sintetizzata, e nonostante il divorzio iniziò a essere ostacolato, non si giunse mai né a ritenere il vincolo coniugale indissolubile né a un'abrogazione *tout court* del divorzio<sup>28</sup>.

Pertanto, e a maggior ragione, sarebbe stato impensabile riconoscere tali effetti – ancora non ammessi nel Tardoantico – in epoca classica, sebbene in un caso particolare come quello del divorzio della liberta dal patrono *eo invito*, poiché in tale periodo il matrimonio era ancora basato sul consenso continuativo dei coniugi e sulla libertà di divorzio per il semplice venir meno dell'*affectio maritalis*. Inoltre, se l'eccezione in favore del patrono fosse esistita ed egli avesse quindi potuto tener fermo il vincolo coniugale anche contro il volere della liberta, essa avrebbe aperto la strada a una crisi dei concetti romani di matrimonio e di divorzio. Per di più, se Augusto avesse realmente superato l'ostacolo derivante dalla concezione classica di matrimonio e previsto l'indissolubilità del vincolo in caso di divorzio della liberta dal patrono *eo invito*, gli imperatori cristiani avrebbero probabilmente percorso il medesimo indirizzo, ampliando i casi di indissolubilità, cosa che, invece, non accadde. Anzi, ancora nella Novella 22 cap. 37 di Giustiniano, è sancita chiaramente la cessazione del vincolo coniugale, sottoponendo le seconde nozze alle pene previste per lo stupro e il meretricio<sup>29</sup>.

Ancora, se il matrimonio fosse perdurato, non avrebbe avuto ragion d'essere il particolare regime previsto dalla *lex Iulia* e ricordato dalle fonti (per esempio, da D. 24.2.11) volto a valutare, nel patrono, la perdita della volontà di tenere la liberta come moglie. Se il vincolo coniugale fosse continuato, non sarebbe bastato solo un minimo indizio (*tenuis intellectus*) del mutamento della volontà del patrono per ripristinare il *conubium* della liberta, ma sareb-

*solvi praecipimus*. Le nuove concezioni matrimoniali determinarono anche l'esigenza di prevedere una forma per il divorzio: la volontà di divorziare doveva essere manifestata per iscritto e, se possibile, notificata all'altro coniuge mediante l'invio di un *libellus repudii* o espressa davanti a testimoni. B. BIONDI, *Il diritto romano*, Bologna, 1957, pp. 336 s. ha scritto che le nuove idee che si andavano affermando nel Tardoantico rappresentavano una lotta continua e incessante tra la concezione umana, per la quale il matrimonio era atto bilaterale libero e volontario, e quindi risolubile, e la concezione divina, dalla quale discendeva l'indissolubilità del matrimonio.

<sup>28</sup> Fondamentalmente nessun vincolo si oppone al divorzio consensuale dei coniugi, mentre il ripudio fu ritenuto lecito solo in alcuni casi tassativi e limitati. In ogni altra ipotesi esso sarebbe stato *sine causa* e quindi illecito: il matrimonio si sarebbe sciolto egualmente, ma il coniuge che avesse divorziato, sarebbe incorso in sanzioni che potevano andare dalla perdita della dote alla *deportatio in insulam*. Cfr. P. BONFANTE, *Corso*, cit., p. 364.

<sup>29</sup> Pertanto, risulta alquanto improbabile l'introduzione di una legge tanto innovativa proprio nel periodo classico, caratterizzato, come visto, da una completa libertà in materia di divorzio e in un ambito, come quello della famiglia, che ha fin dall'antichità costituito «un'isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto». A.C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Ann. Semin. Giur. Univ. Catania*, 3, 1948-1949, pp. 38 ss., 57 (= ID., *Pagine sparse di diritto e storiografia*, scelte e coordinate da L. SCAVO LOMBARDO, Milano, 1957, pp. 220 ss., 241).

be stata necessaria una seria manifestazione, anche se in qualunque forma espressa, della stessa<sup>30</sup>.

Infine, altre prove dello scioglimento del matrimonio possono ricavarsi dall'applicabilità alla fattispecie del divorzio della liberta dal patrono *eo invito* di istituti che presupponevano la cessazione del vincolo coniugale o dall'inapplicabilità di istituti che, al contrario, ne presupponevano la continuazione, come, ad esempio, la *bonorum possessio unde vir et uxor* (D. 38.11.1.1).

Da quanto sopra esposto, dunque, risulta evidente che la violazione da parte della liberta del divieto di divorzio dal patrono senza il di lui consenso non avrebbe fatto perdurare il vincolo coniugale, ma avrebbe solo privato la donna del *conubium*<sup>31</sup>.

A tale proposito preme sottolineare che la negazione del *conubium* non equivale ad accogliere la continuazione del matrimonio. Un esempio può essere tratto dal regime della *captivitas* in relazione alla sorte del matrimonio della liberta in caso di caduta in prigionia del patrono e, in generale, in relazione agli effetti della prigionia di guerra sul vincolo coniugale nel diritto tardoantico. In entrambi i casi era riconosciuto lo scioglimento del matrimonio, ma allo stesso tempo si negava il *conubium* al coniuge rimasto *in civitate*, che, pur non rimanendo legato matrimonialmente a quello *captus ab hostibus*,

<sup>30</sup> Nonostante in epoca classica il divorzio presupponesse la semplice cessazione della volontà dei coniugi di continuare a essere marito e moglie e nonostante non fossero prescritte forme particolari per la validità di tale atto, affinché esso avesse una valenza giuridica effettiva, si richiedeva la prova sicura circa l'accertamento della reale e seria cessazione dell'elemento volontario del matrimonio (si vedano D. 23.2.33; D. 24.1.64; D. 24.2.3).

<sup>31</sup> Nonostante quanto detto, suscita una certa curiosità la tesi proposta da S. SOLAZZI (*Studi sul divorzio. II.*, cit., p. 308; *La legge augustea*, cit., pp. 329 ss.) – cfr. nt. 13 –, secondo il quale il divieto di divorzio esisterebbe solo agli effetti della *lex Iulia et Papia*, ma non per il diritto civile. Ciò per due ragioni: in primo luogo perché tale soluzione si avvicina a quella raggiunta in relazione alla forma augustea richiesta per la validità del divorzio, che, infatti, era in realtà necessaria solo agli effetti della *lex Iulia*, producendosi comunque il divorzio nel diritto civile (si vedano D. 24.1.35; D. 24.2.9; D. 38.11.1.1; D. 48.5.44; cfr., tra gli altri, S. SOLAZZI, *Studi sul divorzio. III.*, cit., pp. 314 ss.; E. VOLTERRA, *Per la storia del reato*, cit., pp. 409 ss.; ID., *Lezioni di diritto romano: anno accademico 1960-61*, Roma, 1961, pp. 301 ss.; ID., *Intorno a D. 48.5.44 (43)*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, 2, Milano, 1965; P.E. CORBETT, *The Roman Law*, cit., pp. 229 ss.; C. VENTURINI, *Divorzio informale e "crimen adulterii"*, in *IURA*, 41, 1990, pp. 28 ss.; C. FAYER, *La familia romana. III*, cit., pp. 118 s.). In secondo luogo, per la similitudine concettuale che presenta con la differenza attualmente esistente in materia matrimoniale tra il diritto civile e il diritto canonico. Oggi si assiste, infatti, a una situazione che potrebbe non essere tanto dissimile da quella prospettata dall'Autore. Così come in epoca classica – secondo la tesi di Solazzi –, se la liberta avesse divorziato dal patrono senza il suo consenso, il matrimonio avrebbe continuato a esistere agli effetti della legge Giulia e si sarebbe negato il *conubium* alla donna (e, quindi, la possibilità di nuove nozze), mentre il vincolo coniugale sarebbe stato considerato sciolto per il diritto civile, con la possibilità di porne in essere uno nuovo, allo stesso modo oggi, in caso di matrimonio religioso e civile o concordatario e di successivo divorzio, questo è riconosciuto valido dal nostro ordinamento civile, insieme alla possibilità di rimaritarsi, ma assolutamente in senso contrario si pronuncia il diritto canonico. Si presenterebbe, pertanto, una situazione in cui una donna, divorziata secondo il diritto civile, continuerebbe a essere legata matrimonialmente, per il diritto canonico, al suo primo marito.

non avrebbe potuto contrarre nuove nozze<sup>32</sup>. Ciò allo scopo, nel primo caso di evitare le conseguenze del ritorno in patria del patrono, il quale, in base ai poteri concessigli dalla *lex Iulia et Papia*, avrebbe potuto opporsi al nuovo matrimonio della liberta e rivolerla come moglie, dato che il *ius postliminii* ripristinava il diritto di patronato; nel secondo, di far sì che il risultato voluto dagli imperatori di età tardoantica e da Giustiniano, ossia quello del ripristino del vincolo coniugale preesistente alla *captivitas*, potesse realizzarsi: se fosse stata concessa la possibilità di rimaritarsi alla donna, ciò sarebbe stato impossibile. È infine significativo porre in evidenza come ancora nel diritto

<sup>32</sup> D. 24.2.6 sembra esprimere la concezione tardoantica degli effetti della *captivitas* sul matrimonio del *captus ab hostibus*. Ben diversa era la regola di diritto classico: il divenire *servus hostium*, ossia prigioniero di coloro che erano nemici dei Romani, causava *ipso iure* lo scioglimento del matrimonio. Tale effetto è confermato e/o desumibile da diversi frammenti dei giuristi classici. Si vedano, ad esempio, D. 24.2.1; D. 24.3.10; D. 24.3.56; D. 24.1.32; C. 8.50.1. Cfr. U. RATTI, *Studi sulla captivitas. II. Patria potestas. Tutela. Matrimonio*, in *BIDR*, 35, 1927; G. LONGO, *Affectio maritalis*, in *BIDR*, 46, 1939, p. 135; L. AMIRANTE, *Captivitas e postliminium*, Napoli, 1950, pp. 25, 148, 151; A. DELL'ORO, *Osservazioni sulla situazione giuridica del "captivus"*, Milano, 1950, p. 25; R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano*, Milano, 1951, (già in *BIDR*, 47, 1940), pp. 263, nt. 331, 280; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano. III. La famiglia, rapporti patrimoniali, diritto pubblico*, Milano, 1954, p. 156; L. AMIRANTE, *Ancora sulla "captivitas" ed il "postliminium"*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, 1, Milano, 1956, pp. 533 ss.; G. LONGO, *Postille critiche in tema di "captivitas"*, in *IURA*, 8, 1957, p. 34; A. WATSON, *Captivitas and matrimonium*, in *TR*, 26, 1961; L. SERTORIO, *La prigionia di guerra e il diritto di postliminio*, Roma, 1971, pp. 60 s.; C. GIOFFREDI, *Nuovi studi di diritto greco e romano*, Roma, 1980, pp. 140 s.; O. VANNUCCHI FORZIERI, *Captivitas e matrimonium in Leone Magno (Ep. 159) e in Giustiniano (Nov. 22.7)*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana, VII Convegno internazionale*, Napoli, 1988, p. 394.; P. URSO, *Il matrimonio del prigioniero in diritto romano*, in *SDHI*, 58, 1992; L. D'AMATI, *Civis ab hostibus captus. Profili del regime classico*, Milano, 2004, pp. 131 s. Nel diritto classico si disputò se, dato il divieto posto dalla legge Giulia alla liberta di divorziare dal proprio patrono contro la sua volontà, le si dovesse togliere il *conubium* anche in caso di prigionia di quest'ultimo. Il complesso testo di riferimento è: D. 23.2.45.6 (*ULPIANUS libro III ad legem Iuliam et Papiam*): *Si ab hostibus patronus captus esse proponatur, vereor ne possit ista conubium habere nubendo, quemadmodum haberet, si mortuus esset. et qui Iuliani sententiam probant, dicerent non habituram conubium: putat enim Iulianus durare eius libertae matrimonium etiam in captivitate propter patroni reverentiam. certe si in aliam servitutem patronus sit deductus, procul dubio dissolutum esset matrimonium*. In caso di *captivitas* del patrono, dunque, la sua liberta e moglie sarebbe stata priva del *conubium*; il vincolo coniugale, tuttavia, non sarebbe perdurato durante la prigionia. Il passo è stato variamente interpretato. Cfr. S. SOLAZZI, *Studi sul divorzio. II.*, cit., pp. 300 s.; U. RATTI, *Studi sulla captivitas*, cit., p. 154; C. LONGO, *Corso*, cit., p. 221; P. URSO, *Il matrimonio del prigioniero*, cit., pp. 118 s. Interessante è l'interpretazione di E. VOLTERRA, *Sulla D. 23.2.45.6*, cit., pp. 329 ss. L'Autore, per far comprendere che la negazione del *conubium* era necessaria, descrive la situazione in cui liberta e patrono si sarebbero trovati in caso contrario. Durante la *captivitas* del patrono non si poteva ammettere che le *ustae nuptiae* rimanessero in vita, per le conseguenze che la *capitis deminutio maxima* portava con sé. Tuttavia, al ritorno in patria, il postliminio avrebbe ripristinato i diritti del prigioniero e pertanto anche quello, concessogli dalle leggi augustee, di opporsi al matrimonio della liberta o di volerla ancora come propria moglie, con conseguenze negative e incertezze sul lato pratico. La situazione poteva essere risolta, dunque, solo privando la liberta del *conubium* durante la prigionia del patrono, di modo che non potesse costituire con altri giuste nozze.

giustiniano, nonostante la già richiamata nuova concezione matrimoniale e l'affermarsi dei principi della religione cristiana, fosse sentito come estraneo ai concetti di matrimonio e di divorzio il tentativo di proclamare la prosecuzione del vincolo coniugale, anche se in un caso particolare come quello della *captivitas* del coniuge<sup>33</sup>.

Per quanto concerne le motivazioni sottostanti i divieti sanciti dalla *lex Iulia et Papia* in materia di divorzio della liberta dal patrono *eo invito*, esse possono essere individuate nella politica augustea sulle manomissioni<sup>34</sup>, ma soprattutto nella *reverentia* dovuta dalla liberta al patrono.

I Romani ritenevano che gli individui che decidevano di manomettere i loro schiavi meritassero una sorta di risarcimento per l'estinzione della *dominica potestas* su di loro e per la perdita di forza lavoro<sup>35</sup>. Pertanto, per quanto

<sup>33</sup> Si negava il *conubium* al coniuge *non captus ab hostibus* per un determinato periodo di tempo. Lo scopo di Giustiniano (ma lo era già anche per gli imperatori cristiani del Tardoantico) era quello di favorire il ricongiungimento dell'ex marito e dell'ex moglie una volta cessata la prigionia. Per garantire ciò, aveva disposto che il coniuge libero potesse contrarre un nuovo matrimonio solo quando, per il silenzio di cinque anni, la morte del prigioniero potesse presumersi. Cfr. S. SOLAZZI, *Il concetto dell'ius postliminii*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, 2, Milano, 1947 (= *Scritti di diritto romano*, 4, Napoli, 1963), p. 354; L. AMIRANTE, *Captivitas e postliminium*, cit., p. 193; G. LONGO, *Postille*, cit., p. 30. Taluni elementi di novità furono introdotti con la Nov. 22.7. di Giustiniano, con la quale non si afferma l'assoluta, necessaria continuazione del matrimonio durante la *captivitas*, ma se ne stabilisce tuttavia la possibilità contro la *subtilis ratio* che ne esigerebbe lo scioglimento.

<sup>34</sup> Dopo le tumultuose guerre civili del I secolo a.C., Augusto perseguì una politica demografica volta a potenziare il numero dei cittadini per nascita, dunque *ingenui*, sanzionando i celibi, le nubili e gli *orbi*, ossia coloro che pur essendo sposati non avevano figli, e limitando le manomissioni civili. Inoltre, promosse un programma di riforme morali inteso a rinvigorire e rafforzare il corpo cittadino e a riformare i costumi, ad esempio preservando la dignità sociale degli appartenenti alle classi alte colpendo con sanzioni le unioni non rispettose della loro *dignitas* (i matrimoni tra i senatori – e anche i loro discendenti in linea retta maschile entro il terzo grado – con persone di estrazione libertina, donne di bassa dignità sociale – come le attrici e le *ex attrici* –, adultere conclamate o prostitute, D. 23.2.23, D. 23.2.44 *pr.*). Tali unioni erano irrilevanti ai sensi delle leggi augustee. Interessante è la descrizione che delle riforme del *princeps* fanno Ovidio, nelle sue *Metamorfosi* (15.832-834: *Pace data terris animum ad civilia vertet / iura suum legesque feret iustissimus auctor / exemploque suo mores reget*), e Augusto stesso, nelle sue *Res Gestae* (8.5: *Legibus novis me auctore latis multa exempla maiorum exolescentia iam ex nostro saeculo redixi et ipse multarum rerum exempla imitanda posteris tradidi*). Cfr. M.J. PERRY, *Gender, Manumission*, cit., pp. 133 s.; F. LAMBERTI, *Convivenze e unioni di fatto*, cit., pp. 9 ss. Sulla politica matrimoniale augustea si vedano, tra gli altri, L. RADITSA, *Augustus' Legislation Concerning Marriage, Procreation, Love Affairs and Adultery*, in *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, 2.13, 1980, pp. 278 ss.; A. METTE-DITTMAN, *Die Ehegesetze des Augustus. Eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des 'princeps'*, Stuttgart, 1991; S. TREGGIARI, *Roman Marriage. Iusti Coniuges From the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford, 1991, pp. 277 ss.; R. ASTOLFI, *La lex Iulia*, cit., pp. 93 ss.; G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce, 1997; C. FAYER, *La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari. II. Sponsalia, matrimonio, dote*, Roma, 2005, pp. 79 s., 80, nt. 236, 563 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli, 2010.

<sup>35</sup> Per tale ragione, diversamente, coloro che avevano manomesso uno schiavo per adempiere a un fedecommesso non potevano richiedere a costui la prestazione delle *operae* (D. 38.1.7.4;



qui interessa, la manomissione creava un rapporto di patronato persistente e duraturo tra il patrono e la liberta. Costei, oltre alla prestazione delle *operae*, era tenuta ad adottare un generale atteggiamento di rispetto, gratitudine e lealtà nei confronti del suo manomissore, verso cui aveva dunque un dovere di *obsequium*. Tale legame si intensificava a maggior ragione quando il patrono sposava la liberta, accrescendo con il matrimonio la *dignitas* di costei<sup>36</sup>. Dunque, sarebbe apparso ingiusto permettere alla liberta, spesso manomessa dal patrono proprio *matrimonii causa*, di abbandonarlo contro la sua volontà<sup>37</sup>.

La correlazione tra la decisione di vietare alla liberta il divorzio dal patrono *eo invito* (e la negazione del *conubium* con altri) e la riconoscenza che si riteneva dovesse essere assicurata a costui si desume anche dalle fonti giuridiche stesse. Esse parlano sia di *reverentia*, dovuta dalla liberta al patrono, quale fattore che giustificava la particolare e deteriore disciplina divorzile a lei applicabile, sia di *beneficium*, riferendosi o al vantaggio (la facoltà di non prestare il consenso al divorzio della liberta) che la *lex Iulia et Papia* assicurava, proprio in virtù della riconoscenza a lui dovuta, al patrono o al miglioramento della condizione che il matrimonio col suo manomissore garantiva alla liberta e che spiegava, appunto, la *reverentia* da lei dovuta.

Così, ad esempio, in D. 24.2.11.2: *Illud rectissime placuit, qualiquali voluntate intellegi possit patronus animum habere desisse quasi in uxorem, finiri legis huius beneficium*; in D. 23.2.45.6 (sebbene in tema di *captivitas* del patrono coniugato con la liberta): *putat enim Iulianus durare eius libertae matrimonium etiam in captivitate propter patroni reverentiam*; in D. 23.2.50: *magis enim debitam libertatem praestitit quam ullum beneficium in mulierem contulit*; in C. 6.3.9: *cum possis legis beneficio contentus esse, quod invito te iuste non possit alii nubere*. In D. 24.2.11. *pr.*, poi, si legge che la privazione del *conubium* sarebbe giustificata dalla circostanza che il matrimonio si sia in qualche modo sciolto per iniziativa della liberta.

Inoltre, sia D. 23.2.50<sup>38</sup> che D. 24.2.10 ammettono la libertà di divorzio dal patrono, anche *eo invito*, e il *conubium* per la liberta manomessa in forza di

D. 38.1.13 *pr.*-1; D. 38.2.29 *pr.*). Allo stesso modo, il diritto romano consentiva di *ut ingratum accusare* un liberto solo alla persona che aveva per sua volontà deciso di manometterlo (D. 40.9.30). Cfr. M.J. PERRY, *Gender, Manumission*, cit., pp. 45 ss., 69 ss.

<sup>36</sup> Che con il matrimonio il patrono accrescesse la *dignitas* della sua liberta si desume anche da C. 6.3.9, in cui Alessandro Severo scrive: *Libertae tuae ducendo eam uxorem dignitatem auxisti*.

<sup>37</sup> Non si trattava di un esercizio arbitrario del potere del patrono sulla donna, ma di una conseguenza della *reverentia* da lei dovutagli. Infatti, ad esempio, le leggi augustee vietavano espressamente al patrono di opporsi al valido matrimonio della liberta (quando non fosse stata sua moglie) e qualsivoglia accordo con cui questa fosse costretta a giurare di non sposarsi. Quindi, il patrono possedeva un maggiore controllo sulla capacità coniugale della liberta solo quando era unito in matrimonio con lei o lo era stato in passato. Si vedano, ad esempio, D. 37.14.6 *pr.*, 3, 4; D. 40.9.32 *pr.* Cfr. M.J. PERRY, *Gender, Manumission*, cit., pp. 89 ss.

<sup>38</sup> D. 23.2.50 (MARCELLUS, *libro III ad legem Iulia et Papia*): *Proxime constitutum dicitur, ut, cum quis libertam suam duxerit uxorem, quam ex fideicommissi causa manumiserit, liceat*

un fedecommesso. Tale diversità di disciplina si comprende proprio in ragione del fatto che, in tale circostanza, al patrono non era dovuta alcuna particolare *reverentia*, in quanto egli aveva liberato la donna per causa di un fedecommesso, quindi per necessità e non per propria scelta; il patrono, dunque, con la manomissione, non aveva inteso arrecare beneficio alla liberta (*magis enim debitam libertatem praestitit quam ullum beneficium in mulierem contulit*).

Tornando alla disciplina generale del divorzio della liberta dal patrono *eo invito*, appare verosimile che sia sempre la *reverentia* a motivare l'esclusione di alcuni effetti del divorzio, come la possibilità di chiedere la restituzione della dote con l'*actio rei uxoriae*. Sarebbe, questa, infatti, una sorta di sanzione nei confronti della donna che abbia divorziato, nonostante il divieto della *lex*, venendo meno all'*obsequium* dovuto al patrono: il matrimonio risultava ugualmente sciolto, ma la donna conservava gli obblighi e le limitazioni che le derivavano dallo stato di coniuge, così come il patrono conservava i diritti derivanti dal medesimo stato<sup>39</sup>.

Come *supra* anticipato, il divieto di divorzio della liberta dal patrono *eo invito* e la negazione, a costei, del *conubium* trovano spiegazione anche nella disciplina augustea delle manomissioni, intesa a proteggere l'integrità del popolo romano limitando il numero di schiavi manomessi. Poiché la *matrimonii causa* era ritenuta dal legislatore e dai giuristi una *iusta causa manomissionis*, il permettere alla liberta di divorziare dal proprio patrono contro la sua volontà e di contrarre *iustae nuptiae* con altri poteva essere ritenuto un aggiramento delle restrizioni augustee previste per le manomissioni<sup>40</sup>. Il divieto del divorzio dal patrono e la negazione del *conubium* con altri avrebbero potuto assolvere anche la funzione di evitare questa eventualità.

*libertae invito eo nuptias contrahere: puto, quia non erat ferendus is qui ex necessitate manumisit, non suo arbitrio: magis enim debitam libertatem praestitit quam ullum beneficium in mulierem contulit*. Per il testo di D. 24.2.10 si veda *supra*. Cfr. nt. 9.

<sup>39</sup> È ben noto che la dote poteva essere richiesta solo una volta che il matrimonio si fosse sciolto. Nel caso di divorzio della liberta dal patrono *eo invito*, tuttavia, le fonti testimoniano che costei non poteva richiedere la restituzione della dote. Così, ad esempio, Ulp., D. 24.2.11: *Denique scribit Iulianus de dote hanc azione non habere*. In Marciano, D. 24.3.35: *Liberta, quae voluntate patroni discessit de dote cum eo agere potest quam ei dedit*, si afferma che la liberta poteva esperire l'azione dotale quando avesse divorziato dal patrono con il suo consenso. La possibilità per il patrono *ex coniuge* di esperire alcune azioni che presuppongono lo scioglimento del matrimonio, come l'*actio rerum amotarum*, è però esclusa. Nondimeno da ciò non si deve dedurre la prosecuzione del vincolo matrimoniale. Tale esclusione, infatti, si giustifica per il fatto che il loro esercizio avrebbe assunto il significato di indice della cessata volontà del patrono di ritenere la liberta sua consorte. Dunque, in realtà, l'esercizio di tali azioni non era precluso al marito, ma esso avrebbe comportato l'inapplicabilità della disciplina favorevole al patrono contenuta nella *lex Iulia* e il riacquisto del *conubium* per la liberta.

<sup>40</sup> Cfr. anche M.J. PERRY, *Gender, Manumission*, cit., pp. 64 ss.

*Abstract* [Ita]

La fattispecie del divorzio della liberta dal proprio patrono contro la di lui volontà costituisce un caso peculiare nell'ambito della disciplina divorzile del mondo romano. Le fonti giuridiche sul tema risultano poco chiare e contraddittorie, affermando talvolta il divieto di divorzio dal patrono *eo invito*, talvolta (anche) l'esclusione del *conubium* per la liberta che avesse comunque compiuto il divorzio, talvolta il perdurare del matrimonio come conseguenza della violazione del divieto, talvolta il suo scioglimento. Tali incongruenze hanno posto diversi interrogativi e dubbi che sono stati variamente sciolti dalla dottrina romanistica. Alla luce delle fonti pervenute, sembra possibile ipotizzare che la *lex Iulia et Papia* contenesse due disposizioni a tale riguardo: da un lato, il divieto generale, per la liberta, di divorziare dal proprio patrono senza il suo consenso, dall'altro, la privazione del *conubium* per costei, qualora avesse contravvenuto il disposto di legge e fintanto che il patrono avesse continuato a considerarla sua moglie. Risulta anche che il divieto di divorziare dal patrono non venne interpretato dalla giurisprudenza e dalla cancelleria imperiale in senso assoluto: la sua violazione non avrebbe determinato l'indissolubilità del vincolo coniugale.

*Parole chiave:* liberta; patrono; divorzio; divieto; scioglimento del vincolo coniugale.

*Abstract* [Eng]

The divorce of a freedwoman from her patron against his will represents a peculiar case in the context of the divorce discipline of the Roman world. The legal sources on the subject are unclear and contradictory, affirming sometimes the prohibition of divorce from her patron *eo invito*, sometimes (also) the exclusion of *conubium* for the freedwoman who had anyway divorced, sometimes the continuation of the marriage as a consequence of the violation of the prohibition, sometimes its dissolution. Such inconsistencies have resulted in several questions and doubts, which have been variously resolved by the literature. On the basis of the sources, it seems correct to assume that *lex Iulia et Papia* contained two provisions in this regard: on one side, a general prohibition, for a freedwoman to divorce her patron against his will and, on the other side, the exclusion of the *conubium* for her when she contravened the law and as long as the patron continued to consider her his wife. The first prohibition has not been interpreted by the jurists and the imperial chancery in an absolute sense: its violation did not entail the indissolubility of the marriage between the freedwoman and the patron.

*Keyword:* freedwoman; patron; divorce; ban; dissolution of wedlock.